



COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: SINDACO

**ORDINANZA
SINDACO**

N. 20 DEL 16-10-2020 REG. GEN. 98 DEL 16-10-2020

Oggetto: **REVOCA ORDINANZA N° 97/2020 E NUOVA ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DIRETTE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. STAGIONE 2020 /2021.**

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza sindacale n° 19 del 14/10/2020 Reg. Gen. n° 97 avente ad oggetto "Attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano". Adozione di misure temporanee dirette di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Stagione 2020 –2021."

Verificato che nella stessa sono stati riportati riferimenti non corretti;

Rilevata pertanto l'opportunità di revocare quanto disposto con l'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto provvedere alla emissione di una nuova ordinanza avente ad oggetto: *"Revoca ordinanza n° 97/2020 e nuova ordinanza per l'attuazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano". Adozione di misure temporanee dirette di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Stagione 2020 –2021."*

Premesso che:

- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come “azione diretta” nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);
- il Comune di Camponogara ha aderito al progetto europeo “Patto dei Sindaci” (P.A.E.S.);

Considerato che:

- con la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- con la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto”, al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV 2130 del 23.10.2012 e confluita nell'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 16.04.2016, efficace dal 1° gennaio 2020;
- La zonizzazione riportata nel sito di ARPAV individua la “Zona IT0517 -Agglomerato Venezia” che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, e le zone “IT0522 –Pianura” e “IT0523 –Zona costiera e colli” con i restanti comuni;
- la Regione Veneto, in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), ha illustrato la “Presentazione degli studi Arpav su effetti lockdown e Covid-19”, quale occasione storica per tutte le agenzie ambientali per osservare gli effetti dell'impatto antropico sull'ambiente;
- tali studi sono arrivati alla conclusione che l'effetto del lockdown sulle concentrazioni di PM10 legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti sulla qualità dell'aria è risultato modesto; infatti non si è registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili rilevate nell'aria e la quantità dei veicoli circolanti;
- nel corso della stessa riunione è stato comunicato che, tra le Regioni del bacino padano, era in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria, riguardo al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione, sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici;

•in occasione della seduta del 11 agosto 2020 il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1 ottobre 2020, al 1 gennaio 2021, ferma restando la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall'agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale (Città metropolitana di Venezia) in data 14/09/2020;

Considerato che in data 24/06/2020 e 25/09/2020 si è riunito in modalità “videoconferenza” il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), per presentare e discutere le nuove misure da adottare nel corso della stagione 2020-2021, proposte dalla Regione sulla base dell'“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

Preso atto di quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020, giusto verbale trasmesso, nel corso del quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata e del Tavolo Tecnico Zonale del 25 settembre 2020, durante il quale è stato confermato l'intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per il livello di allerta VERDE;

Considerato che per questi ultimi, di cui fa parte anche il Comune di Camponogara, le misure di “allerta verde” del c.d. “Accordo Padano”, da applicarsi nel periodo dal 16/10/2020 al 31/03/2021, prevedono:

1. riduzione della temperatura ambiente a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con efficienza inferiore a “3 stelle” (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);
4. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

Considerato che per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di cui fa parte anche il Comune di Camponogara, le misure di “allerta arancio” e “allerta rosso” del c.d. “Accordo Padano”, da applicarsi nel periodo dal 16/10/2020 al 31/03/2021, a seguito di comunicazione formale da parte di Arpav, prevedono:

1. divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici;
2. divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con efficienza rispettivamente uguale a “3 stelle” e a “4 stelle” (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);

contemplando per il punto n. 1, con le stesse modalità dell'anno precedente, la possibilità di deroga per quelle manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dal Comune (come ad esempio i tradizionali falò dell'Epifania);

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte

di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.[...]” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell’aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2020-2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l’altro, al punto n. 3 prescrive “[...] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall’A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria di cui all’allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche –climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;[...]”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 30/06/2005 avente per oggetto “Approvazione indirizzi e azioni “Piano di Risanamento di competenza comunale”, approvato con provvedimento della Provincia di Venezia trasmesso il 27/01/2006 prot. n. 6634;

Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Camponogara, consente l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;-Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;-la DGRV n. 1908 del 29/11/2016;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa;

La revoca, con effetto immediato, dell’Ordinanza n. 19 del 14.10.2020 Reg. Gen. n° 97 ad oggetto: “Attuazione del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”. Adozione di misure temporanee dirette di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Stagione 2020 –2021.”

A tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021, le seguenti limitazioni all’utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell’intero territorio comunale:

1) la temperatura ambiente non deve risultare superiore a:17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

2) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

3) divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con efficienza inferiore a “3 stelle” (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);

4) divieto di combustione all’aperto, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dal Comune.

5) In caso di “allerta arancio” e “allerta rosso”, a seguito di comunicazione formale da parte di Arpav, divieto di abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali (ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dal Comune), barbecue, fuochi d’artificio espandimenti zootecnici;

6) In caso di “allerta arancio” e “allerta rosso”, a seguito di comunicazione formale da parte di Arpav, divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con efficienza rispettivamente uguale a “3 stelle” e a “4 stelle” (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);

INVITA

•gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

ESCLUSIONI

Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

Relativamente al punto 6 in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

AVVERTE

-che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

-che l’ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1-2-3 e 6, potrà essere verificata nell’ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

•Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

•che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Camponogara, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nelle apposite sezioni "*Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti organi indirizzo politico>Ordinanze*" e "*Amministrazione trasparente>Informazioni ambientali*", del sito web dell'Ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 - Settore Uso e Assetto del Territorio di questo Comune;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Carabinieri di Camponogara;
 - S.U.A.P. di questo Comune;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima;
 - Istituto Comprensivo "A. Gramsci" di Camponogara;
 - Alla scuola dell'Infanzia "M. Bambina" di Calcroci;
 - Alla scuola dell'Infanzia "S. Maria Assunta" di Camponogara;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Si da atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile dell'istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

IL SINDACO

FUSATO ANTONIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)